

DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE SUD EST
Struttura Semplice Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti

RELAZIONE DI CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO

C.T. Arpa n.: G07_2020_01315_001

Risultato atteso: B2.02

Oggetto: Istanza di rinnovo/riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per allevamento intensivo di pollame. "Allevamento Località Cascinone".

Ditta: Società Agricola Hy-Line Italia S.r.l.

Comune di: Comune di Cocconato (AT)

Redazione	Funzione: Tecnico Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti Nome: dott.ssa Valeria Gai	
Redazione	Funzione: Tecnico Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti Nome: dott. Claudio Varaldi	
Redazione	Funzione: Tecnico SS Attività di Produzione Nome: dott.ssa Sara Vazzola	
Redazione e Verifica	Funzione: Tecnico Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti – PO Nome: ing. Francesca Valenzano	
Approvazione	Funzione: Responsabile vicario Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti Nome: dott.ssa Donatella Bianchi	

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est
Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti
Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031
Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

Premessa

La presente relazione valuta la documentazione prodotta per il riesame con modifiche non sostanziali dell'assetto autorizzativo in essere (D.D. della Provincia di Asti n. 5176 del 14/10/2011 e successive D.D. della Provincia di Asti n. 3666 del 18/07/2012 per voltura, D.D. della Provincia di Asti n. 397 del 03/02/2014 per modifica non sostanziale e D.D. della Provincia di Asti n. 2094 del 12/09/2017 per revisione/aggiornamento del PMC) in capo all'installazione IPPC Società Hy-Line Italia S.r.l. "Allevamento Località Cascinone", nel comune di Cocconato (AT). Il riesame con valenza di rinnovo è finalizzato all'adeguamento alle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15/02/2017, concernenti l'allevamento intensivo di pollame e suini ai sensi della direttiva 2010/75/UE (Dir. IED).

Nel seguito sono effettuate valutazioni tecniche in merito alla documentazione quale supporto alle verifiche e alle decisioni in capo all'A.C. da attuarsi in fase istruttoria e decisionale da parte di quest'ultima ai fini della conclusione del procedimento autorizzativo in corso.

1. Analisi documentale e richiesta di integrazioni

Vista la documentazione trasmessa, al fine di una valutazione organica e completa è necessario l'ottenimento di documentazione integrativa inerente agli aspetti nel seguito illustrati.

Analisi puntuale delle Batc inerenti al settore di riferimento

Nella propria relazione tecnica, l'Azienda ha effettuato una sintetica analisi delle migliori tecniche disponibili illustrate nel documento europeo recante le Batc di settore, per alcune delle quali ha prodotto giustificazioni inerenti all'attuale applicazione, applicabilità (con eventuale, relativa ipotesi applicativa), non applicabilità nelle condizioni in essere. Tale analisi, pur costituendo già un'utile valutazione preliminare, dovrà essere completata con opportuni riferimenti tecnici e/o giustificazioni più approfondite in caso di non applicabilità/non applicazione di ciascuna delle MTD illustrate nel documento europeo nelle condizioni in essere, con particolare riferimento alle BATc "generalmente applicabili" e alle BATc su cui viene espressamente posta attenzione all'interno del presente contributo.

In relazione all'analisi delle Batc si allega alla presente, contributo recante la posizione tecnica di Arpa Piemonte circa l'applicazione delle Batc in ambito agro-zootecnico, trasmesso alla Regione Piemonte con prot. n. 113961 del 27/12/2018, che prende in particolare considerazione gli impatti correlati agli obiettivi di qualità dell'aria e delle acque superficiali e sotterranee ai sensi della direttiva WFD, a causa della pressione esercitata dall'agricoltura.

Fermo restando quanto sopra, premesso che tra le Migliori Tecniche Disponibili l'applicazione di quelle a più elevata prestazione ambientale nel contenimento delle emissioni è ritenuta necessaria e non prorogabile, si pone l'attenzione sui seguenti aspetti.

Si prende atto dell'assenza di stoccaggi dedicati per le deiezioni solide (pollina) provenienti dai cinque capannoni, in quanto le stesse sono di norma conferite direttamente ad un impianto a biogas alla fine di ciascun ciclo di allevamento. Si prende pertanto atto che, nella normale gestione, non sussiste la necessità di applicazione di quanto previsto dalle BATc 14 e BATc 15.

La ditta ha inoltre dettagliato l'ipotesi di gestione della pollina proveniente dai cinque capannoni nel caso di impossibilità di conferimento immediato all'impianto biogas (ad esempio causa epidemia): in tale circostanza, verrà allestita una platea temporanea di stoccaggio, posta sul ripiano a valle dei quattro capannoni esistenti verso Est nell'area di proprietà aziendale lontana dalle acque superficiali, realizzata in terra battuta, livellata, spianata e costipata contornandola su tutti i lati con un contenimento, sempre in terra, di altezza non minore di 60 cm, al fine di contenere eventuali percolati, e realizzata con dimensioni tali da contenere tutta la lettiera esausta prodotta,

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est
Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti
Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031
Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

considerando un'altezza media del cumulo di mt.1.50 su tutta la superficie. Su tale piattaforma, compresi i contenimenti, verrà steso un telo impermeabile idoneo, che verrà impiegato anche per coprire il cumulo in modo tale da evitare inzuppamenti delle deiezioni depositate con conseguente produzione di percolato. Per tale stoccaggio temporaneo "di emergenza", fermo restando quanto più avanti segnalato al paragrafo "Altre considerazioni" per il caso di epidemie, stante anche il carattere occasionale dell'allestimento, si ritiene adeguatamente applicato quanto previsto dalla BATc 15e, nonché dalla BATc 14a per quanto riguarda il compattamento della pollina, al fine di ridurre il rapporto tra l'area della superficie emettente ed il volume del cumulo di effluente solido, e dalla BATc 14b per quanto riguarda la copertura dei materiali accumulati, anche al fine della necessaria riduzione delle emissioni di odori e ammoniaca in atmosfera generate dagli stessi. La scrivente Agenzia ritiene utile che l'Ente autorizzante espliciti nel provvedimento conclusivo che l'eventuale platea di stoccaggio temporanea della pollina allestita dall'azienda in caso di impossibilità di conferimento immediato all'impianto biogas abbia di minima le caratteristiche di cui sopra.

Nella documentazione tecnica a corredo della presente istanza, il proponente afferma che le acque di lavaggio a fine ciclo vengono immediatamente ritirate da mezzi di proprietà dello stesso impianto del biogas che ritira la pollina. Si richiede pertanto al proponente se l'operazione di spandimento delle acque di lavaggio mediante carbotte di proprietà, attualmente riportata nella D.D. della Provincia di Asti n. 397 del 03/02/2014, sia ancora contemplata tra le opzioni di gestione. In caso affermativo, ossia se sussiste tuttora la possibilità di spandimento (anche in asservimento), si richiama quanto espresso nel documento relativo alla posizione tecnica di Arpa Piemonte circa l'applicazione delle BATc in ambito agro-zootecnico.

Relativamente ai cinque capannoni a ventilazione forzata + naturale adibiti all'allevamento a terra di riproduttori leggeri, si ritiene che debbano essere preventivamente chiariti i seguenti aspetti:

- si segnala che nella "Relazione di aggiornamento per riesame", a proposito della BAT 11a viene dichiarato il non utilizzo di lettiera da parte dell'azienda, mentre dal piano di emergenza odori descritto a proposito della BAT 12, alle pag. 7 e 8 del documento relativo alle BAT 1 e 2 e alle pag. 9 e 17 della relazione per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento si evince invece l'impiego di lettiera; in merito il proponente deve procedere all'aggiornamento della documentazione presentata;
- non risulta chiaro se il capannone n. 5 sia o meno dotato di "lettiera profonda con fossa profonda per gli effluenti di allevamento", dal momento che a pag. 5 della relazione per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, tale fossa viene citata solo in relazione ai primi quattro capannoni, mentre, dalla descrizione, il quinto capannone pare esserne sprovvisto;
- nella stima mediante software Bat-Tool riportata nella relazione illustrativa viene dichiarata l'attuazione di quanto previsto dalla BATc 31 b punto 3 (essiccazione ad aria forzata degli effluenti di allevamento mediante pavimento perforato, in presenza di lettiera profonda con fossa profonda per gli effluenti di allevamento), mentre nella "Relazione di aggiornamento per riesame" viene dichiarata la non applicazione di tale tecnica; si richiede pertanto di chiarire se e per quali capannoni venga impiegata;
- si richiede di specificare la potenzialità massima di ciascuno dei cinque capannoni;
- nella documentazione non vengono illustrate le caratteristiche della "pulcinaia" citata a pag. 9 della "Relazione di aggiornamento per riesame" e nella proposta di piano di monitoraggio e controllo; non viene inoltre specificato nulla in merito alla sua collocazione all'interno dell'azienda, alla sua potenzialità massima, all'età e al tempo di permanenza dei pulcini, agli eventuali quantitativi aggiuntivi di pollina prodotti, alle modalità di gestione della pulcinaia e della relativa pollina, aspetti che dovranno essere puntualmente chiariti.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est

Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti

Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031

Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

Al netto delle richieste di chiarimenti di cui sopra, si prende atto della riduzione della potenzialità massima aziendale (da 55000 posti animale attualmente autorizzati a 50000 posti animale) e della riduzione del numero di cicli di allevamento annui (da 0,85 cicli/anno attualmente autorizzati a 0,8 cicli/anno). Ciò premesso, con riferimento alla Tabella 3.1 della BATc 31 e in analogia ad impianti simili presenti in Provincia di Asti, la scrivente Agenzia ritiene che il limite in flusso di massa annuale di NH₃ da stabulazione, proveniente dai cinque capannoni, debba attestarsi intorno alle 4,5 t/anno complessive, calcolate sulla base della nuova potenzialità massima dell'azienda (50000 capi); in ogni caso, ai sensi della suddetta Tabella 3.1, tale limite non potrà essere superiore alle 6,5 t/anno complessive. Il rispetto di tale limite andrà perseguito mediante l'applicazione e l'eventuale implementazione, dove tecnicamente realizzabile, delle migliori tecniche disponibili associate ad una corretta gestione delle stesse. A tal proposito, si richiede in particolare una valutazione puntuale dell'applicabilità, nel caso in esame, delle singole tecniche elencate nella BATc 31 e nella sezione 4.13.1, al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero per riproduttori leggeri.

La scrivente Agenzia si riserva di formulare ulteriori valutazioni in merito ai limiti indicati, a seguito dei chiarimenti sopra richiesti.

In particolare, in riferimento alla Tabella 3.1 si specifica che, sebbene nei cinque capannoni vi sia ventilazione forzata, l'allevamento risulti di tipo alternativo alle gabbie e la gestione preveda una rimozione infrequente dell'effluente, si ritiene condivisibile l'applicazione della casistica di cui alla nota (1) ipotizzata dal proponente a pag. 9 della "Relazione di aggiornamento per riesame" (limite superiore del Bat-Ael elevabile da 0,13 kg NH₃/posto animale/anno a 0,25 kg NH₃/posto animale/anno) solo per i capannoni che, sulla base dei chiarimenti di cui sopra, risultino contemporaneamente dotati di lettiera profonda con fossa profonda per gli effluenti di allevamento" e di essiccazione ad aria forzata degli effluenti di allevamento mediante pavimento perforato (o di altra misura che consenta di realizzare un elevato contenuto di materia secca nell'effluente, posto che la sola sostituzione delle porzioni di lettiera danneggiate da rottura accidentale degli abbeveratoi non rientra in tale definizione).

Relativamente al confronto tra il limite superiore del Bat-Ael di cui alla Tabella 3.1 e il valore stimato mediante software Bat-Tool riportato nella relazione illustrativa, rappresentativo dello stato di fatto dell'azienda, la scrivente Agenzia osserva inoltre che le emissioni di NH₃ specifica da ricovero, risultate pari a 0,09 kg NH₃/capo/anno, sono state calcolate a partire dalla potenzialità massima aziendale attualmente autorizzata (55000 capi) e non dalla nuova potenzialità massima oggetto di istanza (50000 capi), rispetto alla quale devono essere fatte le necessarie valutazioni.

In merito al quadro riassuntivo, si fa presente che i punti di emissione associati agli sfiati dei silos dei mangimi, nonché i punti di emissione associati a tutte le eventuali caldaie ad uso civile o produttivo dell'azienda, alle eventuali postazioni di ricarica batterie e ai sistemi di raffreddamento e riscaldamento per scambio indiretto dovranno risultare elencati nel quadro riassuntivo delle emissioni (inclusendo, per quanto riguarda le caldaie, l'indicazione della potenzialità termica e del tipo di combustibile impiegato), unitamente alle emissioni di NH₃ da stabulazione già presenti; gli effluenti provenienti dalle postazioni di ricarica delle batterie Piombo-acido, se captati e convogliati in atmosfera, dovranno rispettare limiti pari a 2 mg/Nm³ per H₂SO₄; le emissioni provenienti da sistemi di raffreddamento per scambio indiretto, quali i sistemi di raffreddamento compressori, motori, trasformatori sono considerate trascurabili, purché sia utilizzato, come fluido di raffreddamento, esclusivamente aria che non sia venuta in nessuna fase a contatto con fluidi o materiali processo.

Dalla valutazione degli esiti dei monitoraggi annuali allegati alla presente istanza, attualmente eseguiti mediante stima tramite software Bat-Tool, si evincono valori di flussi di massa annuali di CH₄ da tenersi in considerazione, in riferimento a quanto espresso nel documento contenente la

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est

Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti

Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031

Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

posizione tecnica di Arpa Piemonte circa l'applicazione delle Batc in ambito agro-zootecnico e in relazione alle emissioni di CH₄ provenienti da impianti simili presenti in Provincia di Asti. Si richiede pertanto all'ente autorizzante di prescrivere nel nuovo atto autorizzativo un monitoraggio, da effettuarsi con metodica di calcolo analoga a quella indicata per il NH₃ nel paragrafo relativo al PMC, a partire da misurazione della concentrazione di CH₄ mediante adsorbitori passivi, nelle più gravose condizioni di esercizio, durante la fase di avvio e messa a regime dello stabilimento. In merito al numero e al posizionamento di tali adsorbitori passivi e ai dati meteorologici da allegare a tale monitoraggio di CH₄, si faccia riferimento a quanto richiesto per i monitoraggi annuali di NH₃ nel paragrafo relativo al PMC. I risultati del monitoraggio effettuato dovranno essere trasmessi all'Ente autorizzante, al fine di procedere ad una valutazione in merito alla necessità o meno di prevedere limiti aggiuntivi per il parametro CH₄: in caso di conferma di valori elevati, l'azienda dovrà inoltre presentare una proposta di modalità tecniche e operative da implementare in azienda ai fini di perseguire una riduzione delle emissioni di metano in atmosfera.

Si fa presente che le operazioni di scarico, riempimento dei silos e movimentazione del mangime dovranno essere effettuate in modo da evitare, per quanto possibile, emissioni diffuse di polvere: a tal proposito, si richiede di descrivere in dettaglio le suddette fasi, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V alla Parte quinta del D.Lgs.152/2006. Si raccomanda inoltre di provvedere ad una adeguata pulizia periodica del piazzale e degli spazi di manovra.

Si richiede inoltre una valutazione puntuale e dettagliata dell'applicabilità delle singole tecniche elencate nella BATc 11 (con particolare riferimento alla BATc 11 a), al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico: la scrivente Agenzia evidenzia infatti che l'attuale assenza di criticità dichiarata dal proponente non modifica l'imprescindibilità dell'applicazione delle MTD al fine di limitare il più possibile la formazione di polveri.

Dovrà infine essere garantita adeguata manutenzione della piantumazione presente nello stabilimento, utile per contribuire al benessere degli animali, al miglioramento dell'inserimento dell'allevamento nel paesaggio e alla limitazione della dispersione di odori e di polveri.

Per quanto riguarda gli odori, stante l'assenza allo stato attuale di esposti e di criticità, non risulta necessario che l'azienda predisponga un piano di gestione degli odori ai sensi della BATc 12.

La scrivente Agenzia sottolinea tuttavia che tale condizione non modifica l'imprescindibilità dell'applicazione delle MTD al fine di impedire la formazione di odori: si richiede pertanto di produrre una valutazione puntuale dell'applicabilità di quanto previsto dalla BATc 13 (con particolare riferimento ai punti b e c). Ciò premesso, si raccomanda di prediligere l'apertura delle finestrate dei capannoni dai lati opposti ai recettori sensibili, in linea con quanto previsto alla BATc 13 punto c.

Infine, poiché la tipologia di attività costituisce potenziale fonte di emissioni maleodoranti e stante la presenza di recettori sensibili nelle vicinanze si segnala all'ente autorizzante la necessità che nell'atto autorizzativo sia prescritta l'applicazione integrale di quanto previsto dalla BATc 12 (predisposizione di un piano di gestione degli odori secondo tutte le modalità indicate) e dalla Batc 26 (PMC), qualora si verificano/vengano segnalate situazioni di effettiva criticità (ad esempio, in caso di esposti non correlabili ad eventi annotati sul registro di impianto, quali guasti temporanei o interventi di manutenzione straordinaria).

Relazione di riferimento

Pur valutando le modalità di stoccaggio del gasolio utilizzato internamente singolarmente in assenza di idoneo serbatoio (preferibilmente) fuori terra, considerate anche le peculiarità del ciclo produttivo in questione, si prende atto e si concorda con le conclusioni riportate nella disamina effettuata in merito all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera m del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. È quindi opinione dell'Agenzia scrivente, ferma restando ogni migliore valutazione da

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est

Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti

Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031

Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

parte dell'AC, che non risulti necessario procedere alla redazione della Relazione di Riferimento di cui alla citata normativa.

Rumore

In considerazione della preesistenza dell'attività, della posizione geografica dell'allevamento, delle modifiche minimali per quanto riguarda l'impatto acustico rispetto all'Autorizzazione AIA del 2013, non si segnalano criticità ambientali per la componente Rumore.

Stante l'assenza allo stato attuale di esposti e di criticità, non risulta necessario che l'azienda predisponga un piano di gestione del rumore ai sensi della BATc 9.

La scrivente Agenzia sottolinea tuttavia che tale condizione non modifica l'imprescindibilità dell'applicazione delle MTD: si richiede l'applicazione di quanto previsto dalla BATc 10 punto c. I contenuti delle MTD dovranno essere rappresentati in cartellonistica apposta al di fuori dei diversi capannoni al fine di richiamare ai giusti comportamenti i dipendenti.

PMC

In riferimento al PMC, si allega alla presente modello di PMC predisposto internamente ad Arpa Piemonte dal Coordinamento AIA, di cui il proponente dovrà tenere conto aggiornando, in generale e per quanto applicabile, il documento presentato.

Richiamato in toto quanto richiesto al par. 1.6 di tale modello, in relazione alla situazione in esame, si pone l'attenzione sulla necessità che nel monitoraggio di NH₃, che dovrà avere cadenza annuale, vengano quantificate sia le emissioni in aria di Ammoniacca in t/anno provenienti dall'intero processo (stabulazione, eventuale stoccaggio di emergenza, eventuale occasionale spandimento), sia le emissioni in aria di Ammoniacca specifica da stabulazione espressa come flusso di massa annuo di NH₃ per ricovero in relazione al numero di capi medi allevati, secondo una delle tre metodiche indicate (cfr. BATc 25 e sezione 4.9.2 delle BATc).

In merito alla metodica di monitoraggio dell'NH₃, da individuarsi come detto tra le tre indicate nella BATc 25 (descritte in dettaglio nella sezione 4.9.2 delle BATc), la scrivente Agenzia ritiene maggiormente idoneo al contesto oggetto di valutazione il calcolo a partire da misurazione della concentrazione di ammoniacca, da effettuarsi con cadenza annuale nelle più gravose condizioni di esercizio: in relazione ai requisiti del monitoraggio indicati al par. 4.9.2 delle BATc, si ritiene indicato allo scopo l'impiego di adsorbitori passivi. Gli adsorbitori passivi dovranno essere posizionati presso ciascuna uscita di ventilazione forzata di ciascun capannone di stabulazione; nel corso del monitoraggio, le finestre/aperture dovranno inoltre risultare massimamente aperte in relazione alla normale gestione. In caso di allestimento di stoccaggi di emergenza, ai fini del monitoraggio della componente di NH₃ collegata alla fase di stoccaggio dovranno inoltre essere posizionati da due a quattro ulteriori adsorbitori passivi, in prossimità della platea di stoccaggio, nelle più gravose condizioni di esercizio. Nel corso dei monitoraggi annuali di ammoniacca, i dati meteorologici della stazione della Rete Regionale individuata come riferimento dovranno essere elaborati per il periodo di monitoraggio e allegati a corredo delle misure effettuate.

Si pone inoltre l'attenzione sulla necessità che vengano altresì monitorate con frequenza almeno annuale le emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero, secondo una delle due metodiche indicate al par. 1.6 del modello PMC Arpa (cfr. BATc 27 e sezione 4.9.2 delle BATc), posto che nel contesto in esame la scrivente Agenzia ritiene preferibile il calcolo a partire da misurazione della concentrazione di polveri: a tal proposito, si richiede di individuare e dettagliare nella documentazione integrativa una proposta relativamente a modalità e a metodica di tale monitoraggio.

La scrivente Agenzia si riserva di formulare ulteriori valutazioni su quanto sopra espresso, a seguito della documentazione integrativa prodotta dalla ditta.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est
Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti
Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031
Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

Infine, fermo restando il confronto puntuale con il modello di PMC fornito da Arpa, si chiede di inserire i seguenti indicatori:

Indicatore	Descrizione	UM	Metodo di misura	Frequenza di monitoraggio
Consumo specifico risorsa idrica	Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi medi allevati *	m ³ /capo medio/anno	Calcolo	annuale
Consumo energetico specifico	Fabbisogno di energia (termica/elettrica) utilizzata rispetto al numero di capi medi allevati	MWh/capo medio/anno	Calcolo	annuale
Produzione di emissioni di ammoniaca (da stabulazione) specifica (BAT 30)	Flusso di massa annuo di NH ₃ per ricovero espresso in relazione al numero di capi medi allevati	kg NH ₃ /capo medio/anno	Calcolo	annuale
Consumo di azoto escreto (BAT 3)	Quantitativo di azoto escreto rispetto al numero di capi medi allevati	Kg/capo medio/anno	Calcolo	annuale
Consumo di fosforo escreto (BAT 4)	Quantitativo di fosforo escreto rispetto al numero di capi medi allevati	Kg/ capo medio/anno	Calcolo	annuale

* “numero di capi medi allevati”: si intende il numero di capi medi annui per categoria individuata dalle BATc (Nota: Le BATc di recepimento dei BREF prevedono invece di rapportarsi al “posto animale” inteso come spazio disponibile per capo in un sistema di stabulazione, tenuto conto della capacità massima di impianto.) Considerando il numero di capi medi allevati si ha la rispondenza reale dei consumi/produzioni dell'allevamento.

Altre considerazioni

In relazione agli aspetti consequenziali a possibili epidemie e gestione dei polli morti in caso di emergenza o avaria dei presidi si rimanda, per competenza, all'ASL di riferimento.

Si chiede di specificare il funzionamento del sistema di disinfezione dei mezzi in entrata e in uscita e il destino del liquido risultante dall'operazione, soprattutto in relazione al ruscellamento conseguente ad eventi meteorici.

Si rammenta infine che il sistema di depurazione degli effluenti domestici (fossa Imhoff) deve essere oggetto di manutenzione e svuotamento come minimo a frequenza annua (Delib. Com. Min 04/02/1977).

Conclusioni

La presente valutazione tecnica fornisce elementi di approfondimento a supporto dell'A.C. nell'ambito dei lavori istruttori e successiva fase decisoria da parte di quest'ultima. Si rimane pertanto in attesa della documentazione di cui al paragrafo precedente, la cui richiesta risulta da attuarsi alla luce del procedimento autorizzativo ex L. 241/1990 e ss.mm. e ii.

Allegati:

- posizione tecnica di Arpa Piemonte circa l'applicazione delle Batc in ambito agro-zootecnico, trasmesso alla Regione Piemonte con prot. n. 113961 del 27/12/2018
- modello di PMC predisposto internamente ad Arpa Piemonte dal Coordinamento AIA

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est
Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti
Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031
Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it